

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO DI DIREZIONE
ASL ROMA H**



INDICE

Articolo 1- Scopo	3
Articolo 2- Fonti normative	3
Articolo 3- Definizione	3
Articolo 4- Compiti e responsabilità	3
Articolo 5- Composizione	4
Articolo 6- Convocazione	5
Articolo 7- Validità delle sedute	6
Articolo 8- Approvazione	6
Articolo 9- Obbligo di riservatezza	7
Articolo 10- Norma finale	7

Articolo 1- Scopo

Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento di un organo collegiale fondamentale per la funzione di governo strategico aziendale: il Collegio di Direzione. Tale organo, previsto dalla normativa nazionale e regionale, si configura come il luogo fisico e intellettuale all'interno del quale si confrontano e si armonizzano le politiche di sviluppo aziendale, concepibili in termini di sintesi superiore tra la funzione di governo, espressa dalla Direzione aziendale, e la funzione di gestione di cui sono titolari i professionisti che hanno la responsabilità di orientare le attività svolte dalle diverse strutture e articolazioni aziendali.

Articolo 2- Fonti normative

Il presente regolamento è adottato in conformità ed attuazione alle normative nazionali e regionali vigenti ed in particolare a:

- art. 17 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- art. 7.1.2. del DCA n. U00259 del 6.8.2014 recante *“Approvazione dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”*;
- deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Roma H n. 676 del 14.11.2014 recante *“Adozione della proposta di Atto di Autonomia Aziendale ai sensi del DCA U00259 del 06.06.2014”*.

Articolo 3- Definizione

Il Collegio di Direzione è l’organo collegiale dell’Azienda che concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero professionale intramuraria.

Articolo 4- Compiti e responsabilità

1. Il Collegio di Direzione in qualità di organo consultivo e di supporto della Direzione Generale dell’azienda svolge le seguenti funzioni:
 - a. costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione Generale ed i Direttori e Responsabili delle strutture organizzative aziendali nella elaborazione delle linee di

sviluppo dell'Azienda contribuendo, in tal modo, allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda;

- b. contribuisce al miglioramento complessivo del sistema di prestazioni fornite dall'azienda concorrendo all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
- c. fornisce al Direttore Generale supporto per il governo delle attività cliniche, per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad elevata integrazione sanitaria, per la elaborazione del piano strategico, per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione e la valorizzazione delle risorse umane;
- d. esprime parere obbligatorio su tutti gli atti di programmazione dell'Azienda (Piano strategico, Piano della Performance, Atti Aziendali, Progetti di Ricerca e Innovazione, ecc.);
- e. partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
- f. valida e cura la realizzazione dei piani organizzativi per l'attività libero professionale intramuraria e per la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinico assistenziali prefissati;
- g. Provvede alle nomine di sua competenza dei componenti le commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi della vigente normativa in materia;
- h. formula pareri non vincolanti per il Direttore Generale.

Articolo 5- Composizione

1. Il Collegio di Direzione, in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. 229/1999, ed in conformità alle specifiche indicazioni regionali, è presieduto dal Direttore Generale o suo delegato, ed è composto da:
 - a. Direttore Sanitario;
 - b. Direttore Amministrativo;
 - c. Direttori dei Dipartimenti, inclusi quelli interaziendali in caso di attivazione;
 - d. Direttori dei Distretti;
 - e. Direttore del Dipartimento del Territorio;
 - f. Direttori delle Aree Funzionali;
 - g. Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie;
 - h. Direttori Medici dei poli ospedalieri;
 - i. Direttore UOC Integrazione Socio Sanitaria e Welfare di Comunità

2. In relazione alle specifiche materie trattate, il Direttore Generale può estendere la partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione a Direttori e Dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali che di volta in volta potranno essere sentiti senza diritto di voto.

Articolo 6- Convocazione

1. Il Collegio di Direzione viene riunito in seduta ordinaria, di norma almeno una volta ogni tre mesi dal Direttore Generale, e comunque ogni qualvolta si renda necessario, mediante convocazione scritta contenente l'ordine del giorno e recapitata con posta elettronica almeno sette giorni prima dell'incontro (tre giorni in caso di urgenza);
2. In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno è prevista l'estensione della partecipazione, senza diritto di voto, ad ulteriori figure professionali in ragione delle competenze possedute;
3. La documentazione correlata agli argomenti da trattare viene di norma messa a disposizione al momento della convocazione e comunque, nel caso di convocazione ordinaria, non meno di cinque giorni precedenti la riunione;
4. In caso di richiesta motivata scritta da parte di metà più uno dei componenti di diritto, il Direttore Generale convoca la riunione di Collegio di Direzione, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti per la trattazione;
5. L'ordine del giorno delle singole riunioni è definito dal Direttore Generale di concerto con il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo o, nel caso di cui al punto precedente, dalla metà più uno dei componenti che ne facciano formale richiesta;
6. I componenti del Collegio di Direzione possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno. A tal fine fanno pervenire la relativa richiesta, unitamente ad una sintetica relazione, alla segreteria della Direzione Generale almeno 10 giorni prima della prevista data di convocazione;
7. In caso di impossibilità a partecipare, ogni componente è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta, anche via e-mail, alla segreteria del collegio stesso, specificandone le motivazioni;
8. L'attività di segreteria è assicurata da strutture o soggetti individuati con apposito provvedimento della direzione amministrativa aziendale;
9. La bozza del verbale di ciascuna seduta viene trasmessa entro tre giorni dalla segreteria ai partecipanti a mezzo e-mail. Detta bozza si intende approvata ove non pervengano richieste di rettifica entro tre giorni dall'invio. Una copia firmata dal segretario e dal Presidente, o suo delegato, viene conservata agli atti della UOC incaricata dei compiti di segreteria;

10. Ogni atto in originale verrà custodito dal segretario stesso che curerà anche le comunicazioni e gli adempimenti connessi al funzionamento del Collegio, avendo comunque cura di inoltrare copia di ogni verbale definitivo alla UOC Affari Generali e Istituzionali per i compiti propri;
11. La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto, pertanto per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun compenso.

Articolo 7- Validità delle sedute

1. Fatto salvo quanto già esplicitato al comma 1 art. 5, La partecipazione al Collegio da parte dei singoli membri non è, di norma, delegabile;
2. In casi del tutto eccezionali, e per giustificati motivi, limitatamente alle singole sedute, il componente impossibilitato a partecipare potrà provvedere ad una delega formale con le modalità di seguito richiamate:
 - a. il Direttore di Distretto può delegare un altro Direttore di Distretto ovvero un dirigente della propria struttura;
 - b. il Direttore di Polo ospedaliero può delegare un altro Direttore di Polo, ovvero un dirigente della propria struttura;
 - c. il Direttore di Dipartimento può delegare un altro Direttore di Dipartimento o un Direttore/dirigente di una struttura facente parte del Dipartimento;
 - d. il Direttore di un'area funzionale, può delegare un altro direttore di area funzionale o un direttore/dirigente di una struttura afferente all'Area.
3. Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente.

Articolo 8- Approvazione

1. Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano e le decisioni vengono assunte secondo i seguenti criteri:
 - a. maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l'espressione del parere in ordine al Piano Strategico triennale, all'Atto Aziendale, al Programma annuale di formazione, ai Progetti di ricerca e innovazione, e più in generale per tutti gli atti a valenza programmatica;

- b. maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi
- 2. A parità di voti, prevale il voto del Direttore Generale;
- 3. Nel caso di pluralità di proposte, saranno poste in votazione di ballottaggio le due proposte che hanno ottenuto i maggiori consensi.

Articolo 9- Obbligo di riservatezza

Gli argomenti discussi in Collegio di Direzione nonché le opinioni ed i voti espressi in detta sede hanno carattere riservato in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate e ai dati trattati, pertanto i partecipanti sono tenuti a non divulgarne il contenuto

Articolo 10- Norma finale

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia;
- 2. Il presente regolamento può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione qualora se ne ravvisi la necessità attraverso l'approvazione da parte del collegio stesso con maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- 3. Il nuovo regolamento andrà comunque adottato con delibera del Direttore Generale.